

Proposta n. del

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "SUA 6".-

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Breganze è dotato di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) denominato "Terre di Pedemontana Vicentina", predisposto con i Comuni di Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo e Zugliano e concertato con Regione Veneto, Provincia di Vicenza e Comunità Montana Dall'Astico al Brenta, approvato nella conferenza di servizi in data 12.09.2008, ratificato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 2777 in data 30.09.2008 (6° comma art. 15 L.R. 11/04) che è stata pubblicata nel BUR n. 87 del 21.10.2008;
- Il Comune di Breganze si è dotato del primo Piano degli Interventi (P.I.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 3.06.2009 (delibera pubblicata nel BUR Veneto n. 50 del 19/06/2009);
- Il Comune di Breganze ha apportato successivamente quattro varianti al 1° Piano degli Interventi e precisamente:
 - a) Variante n. 1 al 1° Piano degli Interventi, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 2.08.2011;
 - b) Variante n. 2 al 1° Piano degli Interventi, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 in data 24.09.2012;
 - c) Variante n. 3 al 1° Piano degli Interventi, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 11.06.2013;
 - d) variante n. 4 al 1° Piano degli Interventi, al fine di recepire la proposta urbanistica oggetto del presente piano attuativo, che è stata approvata poco tempo fa con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 3.10.2013;

VISTA l'istanza presentata dal Sig. MORBIATO MASSIMO, residente a Sandrigo in Via Monte Summano, 13/8, in data 30.12.2013 al n. 17066 di prot., come integrata in data 14.02.2014 al n. 1984 di prot., di approvazione del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "SUA 6" e riguardante l'area posta nell'intersezione tra Via Monte Grappa e Borgo Santa Maria;

PRECISATO che la ditta sopraccitata rappresenta il 100% degli immobili compresi nell'ambito del piano, in quanto è titolare esclusiva della proprietà dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di Breganze (Provincia di Vicenza), individuata ai mappali 169 – 1280 – 1281 del foglio n. 5 del N.C.T.;

CONSIDERATO che l'area in esame ricade nel vigente Piano degli Interventi in "Zona soggetta a Strumento Urbanistico Attuativo S.U.A. n. 6", destinata a Zona di contesto figurativo in parte e area a parco per mq. 1160, con previsione puntuale di nuova edificazione ad uso residenziale (Scheda E118), con l'imposizione di un vincolo procedimentale in forza del quale l'edificazione è subordinata all'approvazione di un Piano Attuativo, qui denominato «Piano di Lottizzazione di iniziativa privata SUA 6»;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Comunale Integrata nella seduta del 27.02.2014 con verbale n. 2;

VISTO il parere igienico-sanitario favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art. 230 TULLSS, espresso dall'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Alto Vicentino" – Dipartimento di Prevenzione, in data 13.03.2014 prot. n. 09869/7.1/IET 104-14;

VISTA valutazione previsionale di clima acustico, redatta in data 17.12.2013 dal p.i. Sofia Antonio, di cui all'art. 8, comma 3, lettera e), della Legge 26.10.1995, n. 447;

VISTA la valutazione di incidenza degli impatti sugli habitat e sulle specie presenti nel sito Rete Natura 2000, redatta dall'arch. Stefani Massimo e dall'agrotecnico Rando Gemma in data 27.12.2013, ai sensi della D.G.R.V. 4.10.2002, n. 2803 e della D.G.R.V. 10.10.2006 n. 3173, nella quale si attesta che l'attuazione del piano di lottizzazione non ha incidenze significative negative sui siti facenti parte della Rete Natura 2000 ed in particolare sul SIC denominato "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe";

VISTA la relazione geologica, idro-geologica e parametrizzazione geotecnica dei terreni, in data febbraio 2014, redatta dal dr. Geol. Andrea Massagrande;

VISTA la valutazione di compatibilità idraulica e opere di mitigazione idraulica, in data febbraio 2014, a firma del Dr. Geol. Andrea Massagrande;

PRESO ATTO dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. n. 42/2004, rilasciata in data 14.04.2014 prot. n. 861, dalla Comunità Montana Dall'Astico al Brenta – Servizio Associato Intercomunale per la gestione delle autorizzazioni paesaggistiche;

VISTO il parere favorevole sullo studio di compatibilità idraulica, ai sensi della D.G.R. n. 2948 del 06.10.2009, espresso dal Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Vicenza, in data 16.07.2014 prot. n. 304338;

RITENUTO che il presente piano attuativo non contiene precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, in forza delle quali sia possibile realizzare gli interventi edilizi previsti dal piano stesso, ora sottoposti a permesso di costruire, con la denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività (art. 22, comma 3, del D.P.R. 6.06.2001, n. 380);

PRECISATO che le previsioni progettuali del Piano di Lottizzazione, sono conformi al vigente Piano degli Interventi (P.I.);

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 6.03.2014 è stato adottato il piano di lottizzazione in argomento;

DATO ATTO che la procedura di deposito e pubblicazione del piano, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 11/2004, si è svolta regolarmente, mediante deposito presso l'Ufficio Tecnico Comunale di Breganze – Area Urbanistica-Edilizia-Ecologia, in data 10.03.2014, per la durata di 10 giorni e del deposito è stata fornita notizia al pubblico mediante avviso all'albo pretorio del Comune (avviso prot. n. 3167 del 10.03.2014), nonché mediante l'affissione di manifesti nelle apposite bacheche site nel capoluogo e nelle frazioni;

ACCERTATO che nei successivi 20 giorni dalla scadenza del deposito (dal 20.03.2014 al

8.04.2014) non sono pervenute osservazioni od opposizioni;

RICHIAMATI i seguenti atti normativi:

- Leggi 17.08.1942, n. 1150, 6.08.1967, n. 765, 28.01.1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale n. 61 del 27.06.1985 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004 “Norme per il governo del Territorio” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 20 “Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo”, secondo il quale il piano urbanistico attuativo (PUA) è adottato dalla giunta comunale e approvato dal Consiglio comunale;

VISTO l’art. 5, comma 13, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. “decreto sviluppo”), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011, che dispone:

“13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino all’entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

a) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;

b) i piani attuativi comunque denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale, sono approvati dalla Giunta Comunale”.

CONSIDERATO che la legge 12 luglio 2011, n. 106, è entrata in vigore il giorno 13 luglio 2011 e, nei sessanta giorni successivi non è intervenuto un intervento legislativo regionale sul punto succitato, né l’art. 11 della legge regionale n. 13/2011, che ha modificato l’art. 20 della L.R. n. 11/2004, pur sopravvenuto rispetto al decreto-legge, si è occupato di questo specifico aspetto relativo al riparto di competenze fra giunta e consiglio;

RITENUTO, pertanto, che la disposizione statale sopra richiamata non possa che trovare applicazione nel Veneto dal 61° giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (quindi dal 11 settembre 2011), con l’effetto pratico che l’art. 20 della L.R. n. 11/2004, così come modificato dalla L.R. n. 13/2009, deve ritenersi ulteriormente modificato là dove attribuisce al consiglio comunale il potere di approvare i p.u.a. e solo per quella parte;

RITENUTO che la competenza, a termini della legge 12 luglio 2011, n. 106 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia, si radichi, per il provvedimento in parola, in capo alla Giunta Comunale;

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del piano di lottizzazione in oggetto, recependo nelle Norme Tecniche di Attuazione le prescrizioni espresse dall’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Alto Vicentino”– Dipartimento di Prevenzione, in data 13.03.2014 prot. n. 09869/7.1/IET 104-14;

DATO ATTO che, per quanto attiene le prescrizioni espresse dal Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Vicenza, in data 16.07.2014 con prot. n. 304338, queste sono già recepite all’art. 12, comma 3, della convenzione che dispone: *“3. Tutte le opere di mitigazione idraulica dovranno essere sottoposte a periodiche e opportune attività di manutenzione ordinaria a cura e spese della «ditta lottizzante», in modo che queste possano conservare al meglio la propria efficienza sia nella raccolta che nello smaltimento delle acque meteoriche;*

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che, per quanto attiene agli obblighi previsti dall'art. 39 (Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si è provveduto a pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune, sia lo schema del provvedimento di approvazione che i relativi elaborati tecnici;

DATO ATTO che la proposta è corredata dal prescritto parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Responsabile dell'Area n. 3 – Urbanistica – Edilizia – Ecologia (regolarità tecnica) ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed ha superato il controllo di regolarità amministrativa del Segretario Comunale di cui all'art. 36, comma 1 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di prendere atto che in seguito al deposito e pubblicazione del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "SUA 6", adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 6.03.2014, **non sono pervenute opposizioni od osservazioni**;
2. **Di approvare** il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "SUA 6", presentato in data 30.12.2013 al n. 17066 di prot., come integrato in data 14.02.2014 al n. 1984 di prot., dal Sig. MORBIATO MASSIMO, residente a Sandrigo in Via Monte Summano, 13/8 e redatto dall'arch. Stefani Massimo, per le motivazioni ampiamente esposte in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, come composto dai seguenti atti ed elaborati che vengono acquisiti in atti dell'Ufficio Urbanistica-Edilizia, dando atto che le Norme Tecniche di Attuazione sono state integrate con le prescrizioni espresse dall'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Alto Vicentino" – Dipartimento di Prevenzione, in data 13.03.2014 prot. n. 09869/7.1/IET 104-14:
 - Relazione Tecnica;
 - Documentazione Fotografica;
 - Piano Ambientale;
 - Computo metrico e preventivo di spesa;
 - Norme Tecniche di Attuazione, come integrate recependo le prescrizioni espresse dall'U.L.S.S.;
 - Dichiarazione di conformità alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - Valutazione previsionale del clima acustico;
 - Verifica preliminare di incidenze significative sui siti facenti parte della RETE Natura 2000;
 - Valutazione di compatibilità idraulica e opere di mitigazione idraulica;
 - Relazione geologica-idrogeologica e parametrizzazione geotecnica dei terreni;
 - Gestione delle terre e rocce da scavo;
 - Prontuario per la mitigazione ambientale;
 - Tav. 1 – Estratti catastale e di P.I., Piano quotato;
 - Tav. 2A– Rilievo fotografico dello stato di fatto;
 - Tav. 2B – Planimetria generale di progetto;
 - Tav. 2C – Planivolumetrico fotoinserimento;
 - Tav. 3 – particolare del percorso pedonale nel parco;
 - Tav. 4 – Planimetria reti sottoservizi;
 - Tav. 4A – Planimetria rete raccolta acque meteoriche zona parco;
 - Tav. 5 – Dati metrici per computo;
 - Relazione paesaggistica;
 - Schema di convenzione;
 - Parere igienico-sanitario dell'azienda U.L.S.S. n. 4, in data 13.03.2014 prot. n. 09869/7.1/IET 104-14;

Parere in merito allo studio di compatibilità idraulica, rilasciato in data 16.07.2014 prot. n. 304338 dal Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Vicenza;

Autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 14.04.2014 prot. n. 861, dalla Comunità Montana Dall’Astico al Brenta – Servizio Associato Intercomunale per la gestione delle autorizzazioni paesaggistiche;

3. Di dare atto che il presente piano attuativo non contiene precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive che disciplinano specificatamente gli interventi edilizi, ora sottoposti a permesso di costruire, previsti dal piano e pertanto non è possibile presentare la denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività per le edificazioni in esso previste (art. 22, comma 3, del D.P.R. 6.06.2001, n. 380 – Testo Unico sull’Edilizia);
4. Di demandare al Responsabile dell’Area Urbanistica-Edilizia di inserire nel permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, le prescrizioni contenute nell’autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 14.04.2014 prot. n. 861, dalla Comunità Montana Dall’Astico al Brenta – Servizio Associato Intercomunale per la gestione delle autorizzazioni paesaggistiche;
5. Di dare atto che compete al Responsabile dell’Area Urbanistica-Edilizia-Ecologia di depositare il piano in argomento presso la Segreteria del Comune per la durata di 10 giorni, nonché di pubblicizzare detto deposito a mezzo di avviso all’albo pretorio on line del Comune e mediante l’affissione di manifesti;
6. Di autorizzare il Responsabile dell’Area Urbanistica-Edilizia-Ecologia a sottoscrivere la convenzione, in rappresentanza del Comune, in conformità allo schema approvato col presente provvedimento;
7. Di dare atto che il presente piano urbanistico entra in vigore dieci giorni dopo la pubblicazione nell’albo pretorio on line comunale del provvedimento di approvazione;
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di dare seguito a quanto previsto nello stesso;
9. Di dare atto che la presente deliberazione deve essere comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio n. 3
Urbanistica-Edilizia-Ecologia
Battistello geom. Valentino